

OGGETTO: **PERSONE DI ETÀ COMPRESA TRA 30 E 35 ANNI NON ANCORA COMPIUTI E PRIMA ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO NEL 2020**  
**ESONERO CONTRIBUTIVO TRIENNALE**

L'art. 1, commi da 100 a 108, 113 e 114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto **un'agevolazione strutturale** a favore dei datori di lavoro in caso di **assunzioni di under 30** con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, effettuate a decorrere da gennaio 2018.

In particolare, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, per un massimo di 36 mesi, **l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel **limite massimo di 3.000 euro su base annua** (da riparametrare e applicare su base mensile) per le assunzioni di persone che non hanno ancora compiuto 30 anni di età (35 per quelle effettuate nel 2018) che **non siano mai stati occupati a tempo indeterminato** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 7 e n. 1 del 2018).

L'art. 1-bis, commi da 1 a 3, del d.l. n. 87/2018 (il cosiddetto "decreto dignità", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2018) ha previsto che lo stesso **esonero contributivo di cui sopra** possa applicarsi ai datori di lavoro privato che, **negli anni 2019 e 2020**, abbiano assunto/assumano, con contratto a tempo **indeterminato** a tutele crescenti, lavoratori **under 35** (quindi, come nel 2018, anche quelli aventi 30 o più anni di età, ma meno di 35) che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2018). A differenza di quello (ancora vigente) di cui alla legge n. 205/2017, peraltro, **l'utilizzo di tale beneficio è stato condizionato al varo di un decreto ministeriale che, sebbene dovesse avvenire entro il 12 ottobre 2018, non ha mai visto la luce.**

Per ovviare alla situazione di *impasse* conseguente alla mancata emanazione del citato decreto ministeriale, e per consentire il riconoscimento dell'incentivo anche per le assunzioni di persone di età compresa tra 30 e 35 anni non ancora compiuti, l'art. 1, comma 10, della legge (di Bilancio 2020) n. 160/2019 ha:

- abrogato i commi da 1 a 3 dell'art. 1-bis del d.l. n. 87/2018;
- modificato l'art. 1, comma 102, della legge n. 205/2017 - sostituendo la parola «2018» con «2020»; tale norma, nel testo vigente, così stabilisce: *“Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020, l'esonero è riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età, ferme restando le condizioni di cui al comma 101.”*

Per quanto precede, per le assunzioni effettuate con contratto di lavoro a tutele crescenti, entro il 31 dicembre 2020 (e non più entro il 31 dicembre 2018), di over 29/under 35 che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato, trova applicazione l'esonero di cui si tratta.

Per le analoghe assunzioni effettuate nell'anno 2019 di soggetti di età compresa tra 30 e 35 anni non ancora compiuti, si auspica che l'INPS dirami le istruzioni per il recupero della differenza tra l'importo dei contributi già pagati e quelli effettivamente dovuti in base al beneficio in questione (ex art. 1, comma 102, della legge n. 205/2017).